



COMUNE DI FONTANAFREDDA  
via Puccini, 8  
33074 - Fontanafredda (PN)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA  
PROVINCIA DI PORDENONE

COMUNE DI

**FONTANAFREDDA**

**PIANO COMUNALE  
DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

Allegato I:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**

Legge 26/10/1995 n° 447

Legge Regione Friuli-Venezia Giulia n.16 del 18/06/2007

D.G.R. 463 del 04/03/2009

Redazione:

<b>STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ACUSTICAMENTE</b> Tel 0438 250731 fax 0438 1890162 cell 3473167278 www.acusticamente.it	
<b>GRUPPO DI LAVORO</b> ing. Federica BETTARELLO ing. Marco CANIATO ing. Vincenzo BACCAN	<b>IL CAPOGRUPPO RESPONSABILE</b> ing. Federica BETTARELLO

**INDICE**

<b>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>4</b>
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 2 – DEFINIZIONI	4
ART. 3 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE	6
ART. 4 – PIANO AZIENDALE DI RISANAMENTO ACUSTICO	9
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	9
ART. 6 – VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO	10
ART. 7 – INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO A CARICO DEI TITOLARI DI TITOLO AUTORIZZATIVO EDILIZIO	11
ART. 8 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	11
ART. 9 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, DI CLIMA ACUSTICO E RELATIVA AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	12
ART. 10 – TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA	12
<b>TITOLO II DISPOSIZIONI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO CHE NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE</b>	<b>13</b>
ART. 11 – DEFINIZIONI	13
<i>SEZIONE 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI</i>	14
ART. 12 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE	14
ART. 13 – ORARI	14
ART. 14 – LIMITI MASSIMI E RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE	15
ART. 15 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	15
ART. 16 – EMERGENZE	16
ART. 17 – LAVORI DI BREVE DURATA	16
<i>SEZIONE 2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI</i>	17
ART. 18 – DEFINIZIONI	17
ART. 19 – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE	17
ART. 20 – ORARI	17
ART. 21 – LIMITI MASSIMI	18
ART. 22 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	18
<i>SEZIONE 3 DISCOTEQUE, DISCO-PUB, PIANO BAR E SIMILARI</i>	20
ART. 23 – LIMITI MASSIMI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA	20
ART. 24 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	20
ART. 25 – LIMITAZIONE DEGLI ORARI	20
ART. 26 – ESTENSIONE DI ORARIO E AUTORIZZAZIONI	20
ART. 27 – SITUAZIONI DI MOLESTIA	21
<b>TITOLO III ATTIVITÀ URBANISTICA NELLE AREE LIMITROFE AI CONFINI AEROPORTUALI</b>	<b>22</b>
ART. 28 – AREE D'INTERVENTO	22
ART. 29 – SOGGETTI INTERESSATI	22
ART. 30 – INTERVENTI DI RISANAMENTO PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI IN ZONA "B" E "C"	22
<b>TITOLO IV ATTIVITÀ DI CAVA E/O LAVORAZIONE E/O STOCCAGGIO DI INERTI E SIMILARI</b>	<b>24</b>
ART. 31 – ATTIVITÀ ESISTENTI E DI NUOVA REALIZZAZIONE	24
ART. 32 – DEROGHE TEMPORANEE	24
<b>TITOLO V DISCIPLINA DELLE EMISSIONI SONORE PRODOTTE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' MOTORISTICHE</b>	<b>25</b>
ART. 33 – NUOVI AUTODROMI	25
ART. 34 – AUTODROMI ESISTENTI	25
ART. 35 – MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI FORMULA 1, FORMULA 3000, CAMPIONATO MONDIALE DI MOTO GRAN PRIX E ASSIMILABILI, PROVE, TEST TECNICI E LE ALTRE MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE	25
ART. 36 – ATTIVITÀ O MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE SPORTIVE O DI PROVA DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE	25
ART. 37 – AUTODROMI E PISTE DI PROVA ESISTENTI CHE NON SONO SEDE DI GARE DI FORMULA 1, FORMULA 3000, CAMPIONATO DI MOTO GRAN PRIX E ASSIMILABILI	25

ART. 38 – SISTEMI DI MONITORAGGIO	26
<b>TITOLO VI SISTEMA SANZIONATORIO</b>	<b>27</b>
ART. 39 – ACCERTAMENTI	27
ART. 40 – MISURAZIONI E CONTROLLI	27
ART. 41 – ESPOSTI CONTRO IL RUMORE DA PARTE DEI CITTADINI	27
ART. 42 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E ORDINANZE	27
<b>TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>29</b>
ART. 43 – PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO	29
ART. 44 – ABROGAZIONE DI NORME	29
ART. 45 – ENTRATA IN VIGORE	29

#### **ALLEGATI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**

ALLEGATO 1 (CANTIERI EDILI)	
ALLEGATO 2 (CANTIERI STRADALI)	
ALLEGATO 3 – ATTIVITÀ TEMPORANEE	
ALLEGATO 3 - SCHEDA A1	
ALLEGATO 3 - SCHEDA A2	
ALLEGATO 3 - SCHEDA B1	
ALLEGATO 3 - SCHEDA B2	
ALLEGATO 4 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	
ALLEGATO 5 - DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO	
ALLEGATO 6 - DOCUMENTAZIONE SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	
ALLEGATO 7 - INDIVIDUAZIONE AREE PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	
ALLEGATO 8 - SANZIONI PER L'INQUINAMENTO ACUSTICO	
ALLEGATO 9 - MODELLO DI ESPOSTO AL COMUNE PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO	

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento esplicita le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91, dell'art. 6 della Legge n. 447 del 26/10/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", del D.P.C.M. 14/11/97, della L.R. 16/2007, D.P.R. n. 227 del 19/10/11, D.G.R. n. 2870 del 17/12/09 e disciplina:
  - a. le modalità di svolgimento delle attività rumorose, comprese quelle per le quali sono previste deroghe ai limiti imposti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica;
  - b. la predisposizione e la presentazione ai competenti uffici comunali della documentazione prevista in caso di nuove costruzioni e nuove attività.
2. Non si applica al controllo del rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro, in quanto regolato da specifiche norme di settore.

### ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini delle applicazioni del presente regolamento valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.
2. Inoltre si intende per:
  - a. *Attività rumorosa*: attività che comporta l'impiego di sorgenti sonore e/o lo svolgimento di operazioni rumorose, con la conseguente introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.  
Sono da intendersi attività rumorose anche le attività antropiche svolte in aree aperte, pur senza l'impiego di apparecchiature rumorose, qualora connesse con attività produttive, commerciali o professionali.
  - b. *Attività temporanea*: qualsiasi attività che si svolge senza continuità temporale cessando in un arco di tempo limitato e/o che si svolge non stabilmente nello stesso sito.
  - c. *Luogo pubblico*: spazio pubblico all'aperto (anche sotto tensostrutture) o al chiuso;
  - d. *Luogo aperto al pubblico*: spazio privato utilizzato per pubbliche manifestazioni al chiuso o all'aperto (anche sotto tensostrutture)
  - e. *Cantiere itinerante*: cantiere stradale finalizzato alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali
  - f. *Periodo estivo*: i mesi di Luglio e Agosto.
  - g. *Periodo non estivo*: i mesi diversi da Luglio e Agosto.
  - h. *Piano di Zonizzazione Acustica (P.Z.A)/Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.)*, è un atto tecnico politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte.  
  
L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in tal senso la classificazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Comunale, che costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio
  - i. *Relazione Previsionale di Impatto Acustico*: relazione redatta da tecnico competente in acustica in

conformità ai criteri indicati in Allegato al presente Regolamento, capace di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione *ante operam*, la più accurata possibile, degli effetti di inquinamento acustico derivabili dalla realizzazione del progetto al fine di valutare se la realizzazione dell'opera o il suo esercizio, non incrementi nell'ambiente esterno ed in quello abitativo il rumore residuo oltre i limiti stabiliti dalla normativa nazionale sia in termini di valori assoluti che differenziali.

Devono essere considerati nella valutazione anche tutti gli effetti di incremento dei fenomeni sonori indotti dalla presenza dell'opera o dal suo esercizio (incremento del traffico, presenza di avventori, ecc.).

Qualora le opere o il loro esercizio producano effetti anche nelle ore notturne deve essere valutata l'immissione e l'emissione anche nel periodo di riferimento notturno.

- j. *Relazione di Valutazione di Impatto Acustico*: relazione di cui all'art. 8 commi 2 e 4 della legge 26.10.1995, n. 447; è redatta da tecnico competente in acustica in conformità ai criteri indicati in Allegato al presente Regolamento allo scopo di verificare, mediante una serie di rilevazioni fonometriche *post operam*, la compatibilità acustica dell'attività con il contesto in cui essa si inserisce.

Nel momento in cui si produce la Relazione di Valutazione di Impatto Acustico l'opera produce emissioni ed immissioni sonore, pertanto è possibile verificare in opera, nei punti di controllo individuati nella Relazione Previsionale di Impatto Acustico, la conformità ai limiti previsti dalla normativa vigente.

- k. *Relazione di Valutazione del Clima Acustico*: relazione redatta da tecnico competente in acustica, in conformità ai criteri indicati in Allegato al presente Regolamento, avente lo scopo di caratterizzare la situazione acustica "in essere" di una determinata area e di verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera e/o al territorio circostante per garantire agli occupanti del nuovo insediamento il rispetto dei limiti di immissione, individuando la natura delle modifiche eventualmente necessarie.
- l. *Valutazione previsionale dei Requisiti Acustici Passivi*: relazione previsionale redatta da tecnico competente in acustica che contiene tutti gli elementi per poter verificare se siano rispettati da progetto i valori definiti dalla tabella B dell'allegato A del DPCM 5/12/1997 e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni relativi all'isolamento acustico delle partizioni ed ai valori di emissione sonora degli impianti tecnologici, di seguito illustrati:

categoria A:	edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B:	edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C:	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D:	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E:	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F:	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G:	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Categorie di cui alla tabella precedente		Parametri				
		Indice del potere fonoisolante apparente tra ambienti $R'_w$ (valore minimo)	Indice di isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ (valore minimo)	Indice del livello di rumore normalizzato di calpestio di solai $L'_{n,w}$ (valore massimo)	Livello massimo di pressione sonora per impianti a funzionamento discontinuo $L_{AS,max}$ (valore massimo)	Livello massimo di pressione sonora per impianti a funzionamento continuo $L_{A,eq}$ (valore massimo)
1.	D	55	45	58	35	25
2.	A,C	50	40	63	35	35
3.	E	50	48	58	35	25
4.	B,F,G	50	42	55	35	35

Fino all'emanazione di una norma specifica che definisca i criteri per la redazione della valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi, la relazione che costituisce la Relazione Acustica Previsionale di Progetto dovrà fare riferimento alle Norme tecniche UNI EN 12354-1:2002, UNI EN 12354-2:2002, UNI EN 12354-3:2002 e UNI/TR 117500:2005 o aggiornamenti delle stesse e letteratura tecnica-scientifica riconosciuta.

Il progetto acustico costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio per nuovi edifici pubblici e privati. I valori in esso riportati dovranno essere riferiti in opera - così come previsto dalla legge - e quindi comprensivi di trasmissioni laterali. La relazione va firmata da un tecnico abilitato alla progettazione edile iscritto a relativo ordine o collegio professionale.

- m. *Verifica in opera dei Requisiti Acustici Passivi (R.A.P.):* relazione redatta da tecnico competente in acustica che verifichi che siano rispettati i valori definiti dalla tabella B dell'allegato A del DPCM 5/12/1997 e successive modifiche e/o integrazioni. Tale relazione può tener conto dei nuovi metodi di campionamento proposti dalla norma UNI 11367: 2010, appendice G.
- n. *Piano Aziendale di Risanamento Acustico (P.A.R.A.):* adeguamento al Piano Comunale di Classificazione Acustica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, per le imprese esercenti attività produttive o commerciali i cui livelli di rumore prodotti dalle attività svolte superino quelli stabiliti da D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio.

#### ART. 3 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Tutte le sorgenti e le attività suscettibili di produrre inquinamento acustico, così come definito all'art. 2 della L. 447/95, sono tenute al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di settore ed ai limiti imposti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica. Il territorio comunale infatti è suddiviso in zone acustiche omogenee, alle quali sono assegnati i seguenti valori limite, previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore":

1) Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)</b>	<b>Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)</b>
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

*Valore limite di emissione: valore massimo di rumore emesso da una singola sorgente (intesa come attività disturbante), misurato in ambiente esterno presso il ricettore.*

2) Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)</b>	<b>Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)</b>
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	60
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

*Valore limite assoluto di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso in ambiente esterno da più sorgenti contemporaneamente (intese come attività disturbanti), misurato presso il ricettore.*

3) Valori limite differenziali di immissione

All'interno degli ambienti abitativi che si trovano nelle aree classificate da I a V, oltre ai limiti di emissione e di immissione si applicano anche i seguenti valori limite differenziali, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante è attiva) ed il livello equivalente di rumore residuo (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante non è in funzione):

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno.

Tali limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- rumore derivante dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- rumore derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- rumorosità derivante da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
- qualora contemporaneamente il rumore misurato: a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) in periodo diurno e 40 dB(A) in periodo notturno; a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) in periodo diurno e 25 dB(A) in periodo notturno.

#### 4) Valori di attenzione - Leg in dB(A)

Questi valori vanno riferiti al tempo a lungo termine (TL), inteso come il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale:

- se riferiti ad un'ora, coincidono con i limiti assoluti di immissione aumentati di 10 dB in periodo diurno e di 5 dB in periodo notturno;
- se riferiti al tempo di riferimento, coincidono in toto con gli stessi limiti di immissione.

Per l'adozione dei piani di risanamento (art. 7 della Legge 447/95) è sufficiente il superamento di uno dei due valori che i valori di attenzione possono assumere.

Fanno eccezione le aree esclusivamente industriali, nelle quali i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di attenzione riferiti all'intero periodo di riferimento.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto.

*Valore di attenzione: valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.*

#### 5) Valori di qualità - Leg in dB(A)

<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)</b>	<b>Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)</b>
I – aree particolarmente protette	47	37
II – aree prevalentemente residenziali	52	42
III – aree di tipo misto	57	47
IV – aree di intensa attività umana	62	52
V – aree prevalentemente industriali	67	57
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

*Valori di qualità: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente Legge 447/95.*

2. Fanno eccezione le infrastrutture di trasporto (stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, Legge 447/95) i cui valori limite sono fissati dai rispettivi decreti attuativi. Le infrastrutture di trasporto concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione solamente all'esterno delle rispettive fasce di pertinenza. Le altre sorgenti all'interno delle fasce di pertinenza delle

infrastrutture devono rispettare singolarmente i valori limite di emissione e nel loro insieme i valori limite assoluti di immissione secondo la classificazione acustica territoriale presente.

3. Nel caso in cui le attività esistenti al momento di entrata in vigore del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale non rispettino i limiti di classe acustica nella quale sono inserite, dovranno adeguarsi a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 1/3/91 entro i termini previsti dall'art. 15, commi 2 e 3, della L. 447/95. Le nuove attività, come meglio indicato negli articoli seguenti, sono tenute invece a presentare, in via preventiva, la documentazione di cui all'art. 8 della L. 447/95 (Impatto e Clima Acustico).
4. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
5. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

#### ART. 4 – PIANO AZIENDALE DI RISANAMENTO ACUSTICO

L'art. 31 della L.R. 16/2007 n. 18, all'entrata in vigore del Piano Comunale di Classificazione Acustica, obbliga le imprese esercenti attività produttive o commerciali che non rispettano i limiti di emissione o di immissione introdotti dal P.C.C.A., a presentare apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico (di seguito P.A.R.A.), redatto da un *Tecnico Competente in Acustica Ambientale*, entro il termine di sei (6) mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A.. Il P.A.R.A. deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti. Il comune, entro 60 giorni dalla presentazione del P.A.R.A., può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Le imprese che non presentano il P.A.R.A. sono tenute ad adeguarsi ai limiti di zona previsti dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le imprese che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo, sono soggette alle sanzioni di cui all'allegato 8 del presente Regolamento.

Le imprese che hanno ottenuto l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), o che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che hanno in corso la procedura di registrazione ai sensi del regolamento CE 761/2001 sono escluse dall'obbligo di presentare il P.A.R.A..

I P.A.R.A. devono essere redatti anche in ottemperanza ai criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d) della LR 16/2007. Fino alla definizione di detti criteri regionali, rimangono in vigore le disposizioni definite nel presente regolamento comunale.

#### ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. I soggetti che sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico (vedi all. 4) sono i seguenti (soggetti elencati all'art. 6, comma 1, e all'art. 8, commi 1 e 2, della L.447/95 e all'art. 28 commi 2, e 4 della L.R. n.16 del 18/06/07):
  - i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere:
    - a. progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale nonché a valutazione d'incidenza;
    - b. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
    - c. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada";
    - d. discoteche;
    - e. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi (ad esempio:

- unità di ventilazione e/o climatizzazione, impianti di aspirazione, impianti di diffusione sonora);
  - f. impianti sportivi e ricreativi;
  - g. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- i richiedenti il rilascio:
- h. di titoli abilitativi edilizi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
  - i. di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
  - j. di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive non ricadenti tra le categorie indicate dall'articolo 4 del D.P.R. n. 227/2011.
2. La documentazione di impatto acustico per le attività sopra citate che si prevede possano produrre valori limite di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle opere, dall'attività o dagli impianti stessi.
  3. Il Responsabile dell'Area competente potrà esonerare dalla presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo.
  4. Nel caso di progetti di edifici con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, per i quali il Richiedente non abbia definito la natura dell'attività che andrà ad insediarsi, la documentazione di impatto acustico non dovrà essere presentata in corrispondenza della richiesta del titolo abilitativo edilizio ma contestualmente alla richiesta di licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio dell'attività.
  5. Viene recepito dal presente regolamento quanto contenuto in materia dal D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4 quater, del D. Lgs. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". In particolare, nell'Allegato B del D.P.R. 227/2011 è contenuto l'elenco delle attività esonerate dall'obbligo di presentazione della documentazione previsionale d'impatto acustico/documentazione d'impatto acustico.

#### ART. 6 – VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati all'art. 8, comma 3, della L. 447/95 e all'art. 28 comma 3 della L.R. n.16 del 18/06/07, di seguito richiamati:
  - a. scuole e asili nido;
  - b. ospedali;
  - c. case di cura e di riposo;
  - d. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  - e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate al precedente comma 1 dell'art.4, sono tenuti a presentare una relazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione (vedi all. 5).
2. Il Responsabile dell'Area competente potrà individuare eventuali situazioni particolari in corrispondenza delle quali gli "insediamenti residenziali" di limitata entità potranno essere esonerate dalla presentazione della documentazione previsionale di clima acustico.
3. Viene recepito nel presente regolamento quanto contenuto nella Legge n°106 del 2011 in materia di semplificazioni.

**ART. 7 – INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO A CARICO DEI TITOLARI DI TITOLO AUTORIZZATIVO EDILIZIO**

Qualora la relazione di Clima Acustico per insediamenti prossimi a infrastrutture stradali o ferroviarie, esistenti o di nuova realizzazione, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione per le infrastrutture stradali o ferroviarie stabiliti dalla zonizzazione acustica del Comune, ai sensi del D.P.R. 459/1998 e del D.P.R. 142/2004, dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti.

In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R.142/2004, sono a carico del titolare del permesso di costruire (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. 142/2004.

In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, realizzazione di ampliamenti, affiancamenti o varianti di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 142/2004 sono a carico del titolare del permesso di costruire (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

**ART. 8 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni, di seguito richiamati:

- a. edifici adibiti a residenza e assimilabili;
- b. edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- c. edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- d. edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili;
- e. edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- f. edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- g. edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

devono presentare una relazione previsionale relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici interessati alla realizzazione (vedi all. 6), contestualmente alla presentazione del progetto edilizio.

2. Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre ai limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/97 e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni devono soddisfare anche ai limiti relativi al tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/67.
3. La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici va redatta per il rilascio del Permesso a Costruire o provvedimento unico finale di tutte le nuove costruzioni o ristrutturazioni totale degli edifici. Per le ristrutturazioni parziali, manutenzioni straordinarie o ordinarie, tale valutazione previsionale va redatta qualora l'intervento riguardi le parti vetrate di facciata (infissi) o le partizioni in comune tra distinte unità immobiliari.
4. La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà essere redatta e presentata secondo quanto disposto dall'art. 29 della L.R. 16/2007. La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà essere sottoscritta da un tecnico abilitato alla progettazione edile.
5. A fine lavori o comunque nell'ambito della SCIA di agibilità, dovrà essere redatta un'autocertificazione (art. 47 del D.P.r.28/12/2000 N.445) redatta dal Direttore Lavori, o da un tecnico da lui delegato e abilitato in acustica, con la quale si asseveri il rispetto degli indici e dei livelli stabiliti dal D.P.C.M.05/12/1997 e s.m.i..

**ART. 9 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, DI CLIMA ACUSTICO E RELATIVA AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

1. La documentazione di impatto acustico di cui all'art. 4 dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente alla domanda di ottenimento del titolo abilitativo per tutte le attività non ricadenti tra le categorie indicate dall'articolo 4 del D.P.R. n. 227/2011. Nei casi in cui non sia previsto il rilascio del titolo abilitativo e nei casi in cui la destinazione d'uso dell'immobile non sia nota al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Per i circoli privati e gli esercizi pubblici non ricadenti tra le categorie indicate dall'articolo 4 del D.P.R. n. 227/2011, soggetti ad un diverso regime autorizzativo, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente all'istanza di autorizzazione per l'esercizio dell'attività.
3. La documentazione di previsione di clima acustico di cui all'art. 5 dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente al progetto del piano di intervento oppure, nel caso di singoli edifici, contestualmente alla domanda del titolo abilitativo.
4. La documentazione di previsione dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui all'art. 6 dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente alla domanda del titolo abilitativo o altra autorizzazione alla costruzione e/o modifica dello stabile.
5. La documentazione di verifica in opera di cui all'art. 6 dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente alla domanda di rilascio dell'agibilità.
6. L'Amministrazione comunale come indicato dall'art. 4, comma 1, lettera d) della L. 447/95 e nell'ambito delle funzioni amministrative di controllo previste dall'art. 6, comma 1, lettera d) della citata Legge, potrà procedere alla verifica tecnica del 10% delle istanze pervenute, tenendo conto anche dell'entità della struttura/attività e della presenza di ricettori acusticamente sensibili. Tali verifiche potranno avvenire tramite personale interno oppure avvalendosi di Enti o professionisti esterni.

**ART. 10 – TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA**

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme, relative alla Valutazione Previsionale di Impatto o Clima Acustico e al Piano Aziendale di Risanamento Acustico, dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995. La documentazione acustica da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate.

**TITOLO II**  
**DISPOSIZIONI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO CHE NECESSITANO DI**  
**AUTORIZZAZIONE**

**ART. 11 – DEFINIZIONI**

1. Le attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h) della L. 447/1995, oggetto di autorizzazione da parte dei Comuni, possono essere distinte in due categorie principali:
  - a) CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI
  - b) MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI.
2. Non sono considerate temporanee le attività rumorose a carattere stagionale o di estrazione.
3. Sia per i cantieri edili, stradali ed assimilabili, sia per le manifestazioni, feste popolari ed assimilabili, è prevista la presentazione di una documentazione semplificata (Allegato 3 - Scheda A1 e B1) e una documentazione più dettagliata e corredata da una relazione di un tecnico competente in acustica ambientale come definito dall'art. 2, commi 6 e 7 della legge 447/95 (Allegato 3 - Scheda A2 e B2) e dal D.P.R. 19 ottobre 2011, n 277. Per la scelta della documentazione si vedano i successivi articoli 15 e 22.
4. Ai sensi dell'art. 20, comma 6 della L.R. 16/2007 n. 18, le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti del Piano Comunale di Classificazione Acustica e i valori limite differenziali. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.

Presso l'Ufficio Tecnico del Comune è tenuto apposito registro delle deroghe rilasciate per le attività temporanee rumorose.

La violazione delle condizioni previste dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Sezione 1  
CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 12 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale e alle rispettive norme di omologazione e certificazione; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).
2. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
3. In attesa dell’emanazione delle norme specifiche di cui all’art. 3, comma g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 13 – ORARI

1. L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri edili** od assimilabili in prossimità o all’interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, è consentita nei seguenti periodi:

periodo non estivo	dalle 08:00 alle 12:30 dalle 14:00 alle 18:30
periodo estivo	dalle 08:00 alle 12:30 dalle 15:00 alle 19:00
sabato	dalle 08.30 alle 12.00
domenica e giorni festivi	esclusi

2. L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili in prossimità o all’interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
3. In caso di **ristrutturazioni interne** ad un edificio con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al cantiere o comunque sensibilmente influenzate dallo stesso, devono essere seguiti i seguenti orari e giorni più adeguati all’esecuzione delle lavorazioni rumorose idonee a produrre rumore di tipo impattivo (uso di martello demolitore, creazione di tracce sulle pareti, demolizione di pareti, etc):

periodo invernale e periodo estivo	dalle 09:00 alle 12:00 dalle 15:00 alle 17:00
sabato	dalle 09:00 alle 12.00
domenica e giorni festivi	esclusi

4. Attività agricole – Considerato il limitato impatto acustico prodotto, nonché la specificità delle stesse, le **attività agricole a carattere temporaneo e stagionale**, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, possano essere autorizzate in deroga senza la presentazione della documentazione elencata negli Allegati.

## ART. 14 – LIMITI MASSIMI E RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è:
  - in zona di classe I e II: **55 dB(A);**
  - in zona di classe III e IV: **65 dB(A);**
  - in zona di classe V e VI: **70 dB(A);**
2. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 55 dB(A), misurati a finestre chiuse.
3. Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.
4. La richiesta dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere rumorose va prodotta sulla base dei modelli di seguito elencati:
  - a) **Allegato 3 – Scheda A1** per le attività la cui durata non è superiore ai 90 giorni solari ed il cui esercizio avviene con l'uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari indicati all'art. 10, ovvero per le attività che si protraggono per più di 90 giorni solari ma le cui lavorazioni rumorose non superano i 60 giorni anche non consecutivi (come da cronoprogramma fornito contestualmente alla richiesta di autorizzazione in deroga) ed il cui esercizio avviene con l'uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari indicati all'art.10.
  - b) **Allegato 3 – Scheda A2** per le attività di cantiere che non rispettano i parametri di cui al punto a).

## ART. 15 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Caso di attività per le quali è richiesto **Allegato 3 – Scheda A1**: il Comune, entro **30** giorni dalla data di presentazione della domanda, può negare l'autorizzazione alla deroga ai limiti, richiedere integrazioni ovvero rilasciare l'autorizzazione con prescrizioni o prevedere l'adozione di specifiche soluzioni; per tali attività l'autorizzazione in deroga ovvero il diniego deve essere espressamente rilasciato.
2. Caso di attività per le quali è richiesto **Allegato 3 – Scheda A2**: il Comune può negare l'autorizzazione alla deroga ai limiti, richiedere integrazioni ovvero rilasciare l'autorizzazione anche con prescrizioni o prevedere l'adozione di specifiche soluzioni. Per le attività ricomprese in questa fattispecie l'autorizzazione in deroga ovvero il diniego deve essere espressamente rilasciato.
3. Per la concessione dell'autorizzazione in deroga il Comune può chiedere preventivamente il parere dell'ARPA FVG trasmettendo copia della documentazione prodotta dal richiedente.
4. L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico (ad esempio, il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o ad isolamento dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico etc.).
5. Nel caso di cantieri per i quali si preveda un impatto acustico particolarmente elevato o che si protragga in periodo notturno si ritiene necessaria la presentazione di una Valutazione d'Impatto Acustico redatta dal tecnico competente definito ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge 447/95, oppure un Piano di Monitoraggio Acustico dell'Attività di Cantiere.
6. In presenza di specifici macchinari e/o lavorazioni potenzialmente idonei a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, per caratteristiche di intensità, di durata e di posizionamento, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni, anche facendo riferimento ad un limite acustico in facciata ai ricettori più vicini o più disturbati.
7. Il Comune può, a seguito di motivata segnalazione di disturbo, riconsiderare i termini dell'autorizzazione,

sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni e limitazioni all'uso delle attrezzature rumorose.

8. Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata in cantiere per poter essere messa a disposizione degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.

#### ART. 16 – EMERGENZE

1. Cantieri da attivare con urgenza - Ai cantieri edili e/o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, linee ferroviarie, etc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, vista l'urgenza e/o l'impossibilità di programmare modalità operative diverse può essere concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti. Salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico Comunale.

#### ART. 17 – LAVORI DI BREVE DURATA

1. Per le attività edili che richiedono l'impiego di macchine/apparecchiature rumorose per un massimo di 2 giorni consecutivi, è ammesso automaticamente l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all'art. 12, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 13.

Sezione 2  
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO,  
FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

ART. 18 – DEFINIZIONI

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge le seguenti attività con allestimenti temporanei: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, gli spettacoli itineranti o circensi, le manifestazioni sportive effettuate al di fuori di circuiti permanenti e prive di infrastrutture (ad es. gare di accelerazione o rally) e quant'altro, per i quali vengano utilizzate sorgenti sonore (amplificate e non) e/o altre apparecchiature che producono elevati livelli di rumore.

ART. 19 – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

1. Le manifestazioni di cui all'art. 18, ad esclusione di quelle svolte presso i pubblici esercizi, dovranno di norma essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95, individuate nel Piano Comunale di Classificazione Acustica e riassunte nell'allegato 7 del presente Regolamento.
2. Il Responsabile dell'Area competente, in casi particolari, può concedere deroga alla localizzazione di una manifestazione a carattere temporaneo, a seguito di presentazione di richiesta motivata degli interessati secondo il modello predisposto (Allegato 3 – Scheda B2).
3. Qualora in un'area vengano richieste più autorizzazioni per attività temporanee che possono configurarsi come un unico evento, ai fini del relativo rilascio deve essere prodotta un'unica documentazione che contenga tutte le manifestazioni e che valuti l'impatto acustico complessivo dell'evento stesso.

ART. 20 – ORARI

1. Il funzionamento delle apparecchiature rumorose e/o delle sorgenti sonore con livelli acustici superiori ai limiti di zona è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00, previa presentazione di apposita richiesta di deroga secondo le modalità previste al successivo art. 19 del presente Regolamento.
2. Le **manifestazioni sportive** che possono produrre emissioni rumorose oltre i valori limite stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, sono consentite dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 24.00.
3. L'utilizzo, presso i **luna park o i circhi** e le attività similari, di sorgenti sonore che possono produrre emissioni rumorose oltre i valori limite stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, sono consentite nelle giornate feriali fino alle ore 22.00 e nelle giornate pre-festive e festive fino alle ore 24.00.
4. Le manifestazioni quali **comizi politici e sindacali**, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, se di durata non superiore a 4 ore e svolte in periodo diurno, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente regolamento.
5. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione religiosa.
6. Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a m. 200, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.
7. Il Responsabile dell'Area competente può concedere deroga agli orari definiti nel presente articolo, a

seguito di presentazione di richiesta motivata degli interessati secondo il modello predisposto (Allegato 3 – Scheda B2). In caso di manifestazioni sportive effettuate in orario notturno, eventuali deroghe oltre le ore 24.00 potranno essere rilasciate solo per eventi eccezionali.

#### ART. 21 – LIMITI MASSIMI

1. Il limite assoluto da non superare, inteso come livello sonoro istantaneo misurato con costante di tempo "slow", è:
  - in zone di classe I e II: **55 dB(A)**;
  - in zone di classe III e IV: **65 dB(A)**;
  - in zone di classe V e VI: **70 dB(A)**.
2. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati.
3. Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.
4. Il Responsabile dell'Area competente può concedere deroga ai limiti assoluti previsti dal presente articolo, in caso di presentazione di richiesta motivata degli interessati secondo il modello predisposto (all. 3 – Scheda B2).
5. Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dB(A) di livello di pressione sonora misurato con costante Slow ( $L_{ASmax}$ ) e a 95 dB(A) di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi ( $L_{Aeq,1m}$ ).

#### ART. 22 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui alla presente Sezione, esercitato nel rispetto delle modalità, dei limiti e degli orari indicati negli articoli precedenti, si intende automaticamente autorizzato a condizione di preventiva comunicazione al Comune, con la quale il responsabile della manifestazione si impegna al rispetto di quanto summenzionato, secondo lo schema conforme al modello predisposto (**Allegato 3 – Scheda B1**). La comunicazione deve essere presentata almeno **20** giorni prima della data di inizio della manifestazione.
2. In tutti gli altri casi il richiedente dovrà presentare al Comune domanda di autorizzazione in deroga, secondo il modello predisposto (**Allegato 3 – Scheda B2**). La domanda deve essere presentata almeno **45** giorni prima della data di inizio della manifestazione. Il Comune, entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda, può negare l'autorizzazione alla deroga ai limiti, richiedere integrazioni ovvero rilasciare l'autorizzazione con eventuali prescrizioni;  
  
Qualora vengano richieste integrazioni o qualora venga richiesto un parere ausiliario all'ARPA FVG, i termini di cui al comma 2 saranno sospesi fino alla presentazione delle integrazioni e/o alla ricezione del parere ARPA FVG.
3. Copia della comunicazione di cui al comma 1, o l'autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Area competente nei casi di cui al comma 2, dovrà essere tenuta sul luogo in cui si svolge la manifestazione ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.
4. Poiché il diritto all'effettuazione di manifestazioni temporanee non può contrastare con il diritto al riposo dei cittadini, le autorizzazioni che riguardano più giorni di manifestazione potranno essere revocate o limitate qualora sia lamentato il disturbo del riposo e/o della quiete pubblica, pur se in osservanza delle eventuali deroghe temporanee.

**Tabella 1:** Limiti per manifestazioni temporanee a carattere rumoroso

Descrizione della manifestazione	Numero massimo di giorni complessivi annui per sito individuato dal PCCA	Numero massimo di giorni per singola manifestazione	Frequenza massima	Limite orario **
<b>Concerti, Spettacoli, Festival o simili</b>	16 giorni	6 giorni	4 giorni per settimana (compreso il sound check)	23:30 nelle giornate feriali 24:00 nelle giornate prefestive e festive
<b>Intrattenimenti musicali</b> , quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, ... *	16 giorni	16 giorni massimo per ogni singola attività (bar, gelaterie, ristoranti, ...)	3 giorni per settimana (compreso il sound check)	23:30 nelle giornate feriali 24:00 nelle giornate prefestive e festive
<b>Sagre paesane</b> , manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con intrattenimento danzante, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre	16 giorni	9 giorni	3 giorni per settimana	23:30 nelle giornate feriali 24:00 nelle giornate prefestive e festive
<b>Cinematografo all'aperto</b>	30 giorni	9 giorni	2 proiezioni per settimana	23:30
<b>Circo e Luna park</b>	21 giorni	21 giorni	5 giorni per settimana	23:30 nelle giornate feriali 24:00 nelle giornate prefestive e festive

\* Nel caso di INTRATTENIMENTI MUSICALI interni ad un edificio, con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al luogo fonte di rumore o comunque significativamente influenzate dallo stesso, il numero massimo di giornate è ridotto a 12 manifestazioni annue con una frequenza di un evento per settimana.

\*\* Nel caso in cui la manifestazione sia effettuata nei siti NON individuati dal PCCA come aree per attività temporanea tutti i limiti di orario debbono essere anticipati alle ore 23.00 nei giorni feriali e alle ore 24.00 nei giorni festivi e prefestivi.

### Sezione 3 DISCOTECHE, DISCO-PUB, PIANO BAR E SIMILARI

#### ART. 23 – LIMITI MASSIMI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, in cui si svolga attività di intrattenimento danzante e/o di pubblico spettacolo, quali ad esempio discoteche, sale da ballo, disco-pub, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori dovrà essere rispettato il limite da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dB(A) di livello SPL misurato con costante Slow ( $L_{ASmax}$ ) e a 95 dB(A) di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi ( $L_{Aeq,1m}$ ). Il rispetto di tali limiti deve essere attestato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 16/4/99 n. 215.

#### ART. 24 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. La domanda di permesso di costruire o altre autorizzazioni in materia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'ideale documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 6 al presente Regolamento.
2. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.
3. Qualora ad una richiesta di voltura o di nuova licenza di esercizio, non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di permesso di costruire o altre autorizzazioni in materia, la documentazione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.
4. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella documentazione di impatto acustico e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.
5. Alla documentazione già richiesta ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla documentazione di impatto acustico e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.

#### ART. 25 – LIMITAZIONE DEGLI ORARI

1. All'esterno degli esercizi pubblici e dei circoli privati la riproduzione sonora di brani musicali e/o l'amplificazione della voce mediante apparecchiature elettroniche è consentita fino alle ore 22.00; in ogni caso il livello sonoro propagato all'esterno dell'esercizio e/o all'interno delle abitazioni vicine deve rispettare i limiti normativi riferiti sia ai valori massimi che ai valori differenziali, ove applicabili.
2. Il Responsabile dell'Area competente può concedere deroga agli orari previsti nel precedente comma 1 in caso di presentazione di richiesta degli interessati, con la quale deve essere comunque attestata l'assenza di inquinamento acustico in corrispondenza delle proprietà limitrofe.
3. Gli esercizi pubblici e i circoli privati già in attività sono tenuti ad adeguarsi alle limitazioni di orario definite nel presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Il presente articolo abroga quanto disposto dall'articolo 12 dell'Ordinanza sindacale n. 93 del 1998.

#### ART. 26 – ESTENSIONE DI ORARIO E AUTORIZZAZIONI

1. Può essere presentata richiesta di deroga agli orari previsti dall'art. 25, allegando idonea relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante il rispetto dei limiti normativi (sia assoluti che differenziali) e contenente, qualora sia risultato necessario, una descrizione degli interventi adottati per l'isolamento acustico. Nei casi previsti dall'art. 20, dovrà inoltre essere allegata la documentazione di cui al D.P.C.M. 215/99.
2. Il Responsabile dell'Area competente, valutata la documentazione presentata e sentito eventualmente il

parere dell'ARPA FVG, rilascia (od eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga che potrà comunque contenere specifiche prescrizioni, quali ad esempio la taratura degli impianti elettroacustici o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione dei livelli sonori, in relazione alla potenza degli stessi e alle caratteristiche di isolamento acustico degli edifici; tale deroga può essere concessa, in prima istanza, per periodi brevi di 1-3 mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele.

3. Il Responsabile dell'Area competente può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti nel caso di accertate e fondate lamentele, salvo il successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

#### ART. 27 – SITUAZIONI DI MOLESTIA

1. Qualora un pubblico esercizio dotato di apparecchiature di amplificazione e diffusione sonora di qualsiasi potenza risulti oggetto di segnalazioni per disturbo da rumore, il Responsabile dell'Area competente impone l'installazione di un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, che dovrà essere regolato in maniera da evitare il superamento del livello sonoro imposto; la documentazione relativa alla taratura e al collaudo di tale dispositivo dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale e trasmessa in copia all'Ufficio comunale competente.
2. In caso di fondate e persistenti lamentele, il Responsabile dell'Area competente può imporre l'adozione di un dispositivo di registrazione del livello sonoro su supporto cartaceo o digitale; la documentazione relativa alla taratura e al collaudo di tale dispositivo dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica e trasmessa in copia all'Ufficio comunale competente; i relativi tabulati dovranno essere conservati per un periodo di 30 giorni ed esibiti, su richiesta, al personale incaricato per i controlli.
3. In caso di inadempienza delle prescrizioni imposte e in caso di manomissione o disattivazione del dispositivo di limitazione del rumore o del dispositivo di registrazione, il Responsabile dell'Area competente può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 15 e 22.
4. Sono da considerarsi situazioni di molestia anche le attività antropiche, che si svolgono in aree esterne, connesse con i pubblici esercizi e/o i circoli privati, qualora risultino oggetto di lamentele e non abbiano ottenuto preventiva autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di emissione sonora; in tal caso i gestori sono tenuti a garantire il rispetto dei limiti di zona fissati dal Piano Comunale di Classificazione Acustica ed il rispetto dei valori limite differenziali di immissione.

### TITOLO III

#### ATTIVITÀ URBANISTICA NELLE AREE LIMITROFE AI CONFINI AEROPORTUALI

##### ART. 28 – AREE D'INTERVENTO

1. Il D.M. 31 ottobre 1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale” caratterizza la suddivisione in zone, classificate come A, B e C, dell’intorno aeroportuale, in funzione della compatibilità tra il livello di esposizione al rumore e la destinazione d’uso. Le tre zone A, B e C si basano sul valore discriminante dell’indice di valutazione aeroportuale “L<sub>VA</sub>”.
2. La zona “A” non è soggetta a specifiche limitazioni urbanistiche, restrittive dell’uso e dello sviluppo del territorio, ed è caratterizzata da valori di L<sub>VA</sub> che non superano i 65 dB(A).
3. Per la zona “B”, definita da valori di L<sub>VA</sub> compresi tra 65 dB(A) e 75 dB(A) sono consentite attività di terziario o di ufficio, attività agricole, attività industriali e assimilate, attività commerciali; tutte vincolate alla preventiva adozione di adeguate misure di isolamento acustico.
4. Nella zona “C”, che rappresenta la porzione del territorio con valori di L<sub>VA</sub> superiori a 75 dB(A), vengono consentite esclusivamente attività funzionalmente connesse alle attività di tipo aeroportuale.

##### ART. 29 – SOGGETTI INTERESSATI

1. Ai sensi del Decreto Ministeriale 31 ottobre 1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”, del Decreto Ministeriale del 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”, della legge regionale n. 16 del 18 giugno 2007 “Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico” e del protocollo d’intesa “MILNOISE” la perimetrazione delle zone A, B e C è quella prevista dal suddetto Decreto.
2. Il Decreto Ministeriale del 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti” fornisce gli elementi indispensabili per la regolamentazione dell’attività urbanistica nelle aree limitrofe ai confini aeroportuali, indicando le modalità di intervento per la prevenzione e il risanamento dell’inquinamento acustico delle aree in esame.
3. Nelle zone aeroportuali “A” per tutti i nuovi insediamenti devono essere ottemperate le prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 recante “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”; per gli edifici esistenti è prevista la possibilità di interventi di risanamento.
4. Per le zone “B” è prevista la possibilità di interventi di risanamento verso gli edifici residenziali esistenti e di prevenzione per tutti gli altri insediamenti, industriali, economici o terziari, attraverso il rispetto del citato DPCM 5/12/97.
5. Non sono previsti interventi di prevenzione o risanamento per le zone aeroportuali “C”.

##### ART. 30 – INTERVENTI DI RISANAMENTO PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI IN ZONA "B" E "C"

1. Ai sensi del DGR n. 730 del 2008 e del DCC n. 12 del 2009 le tipologie di interventi finalizzati al risanamento per gli edifici residenziali esistenti in zona "B" e "C" si riferiscono a:
  - a) interventi finalizzati ad aumentare il grado di fonoisolamento dell'immobile mediante l'installazione di serramenti fonoisolanti;
  - b) interventi finalizzati ad aumentare il grado di fonoisolamento dell'immobile mediante l'installazione di pareti fonoisolanti;
  - c) interventi finalizzati esclusivamente alla stabilizzazione della copertura del tetto dell'immobile compromesso da vibrazioni provocate dal sorvolo.
2. Nel caso degli interventi di cui alla lettera a) il risanamento è comprovato dal soddisfacimento del requisito minimo previsto per le partizioni di facciata dal DPCM 5/12/97 e da un miglioramento sperimentale della parte finestrata di almeno 3 dB; tale miglioramento si esplica nello specifico da

certificati di laboratorio a norma UNI EN ISO 10140 o da calcoli sperimentali secondo le metodologie riportate dalla norma UNI TR 11175 (o nell'allegato A al succitato DCC) che attestino l'indice del potere fonoisolante  $R_w$  della nuova finestra; saranno necessari altresì prove eseguite in opera a norma UNI EN ISO 140-2 che dimostrino l'ottemperanza al DPCM 5/12/97 dell'indice di facciata  $D_{2m,nT,W}$  post risanamento.

3. Nel caso degli interventi di cui alla lettera b) il risanamento è comprovato dal soddisfacimento del requisito minimo previsto per le partizioni di facciata dal DPCM 5/12/97 e da un miglioramento sperimentale dell'isolamento degli ambienti interni di almeno 3 dB; tale miglioramento riguarda gli ambienti che sottendono pareti esterne e/o coperture e si dimostra nello specifico da risultati di test eseguiti in opera a norma UNI EN ISO 140-2 che dimostrino l'ottemperanza al DPCM 5/12/97 nonché l'aumento dell'indice di facciata  $D_{2m,nT,W}$  pre e post risanamento.
4. Nel caso degli interventi di cui alla lettera c) il risanamento è comprovato da un miglioramento statico delle condizioni della copertura compromessa da vibrazioni provocate dal sorvolo.

## TITOLO IV ATTIVITÀ DI CAVA E/O LAVORAZIONE E/O STOCCAGGIO DI INERTI E SIMILARI

### ART. 31 – ATTIVITÀ ESISTENTI E DI NUOVA REALIZZAZIONE

Per le attività connesse con la prospezione, l'estrazione, la lavorazione (inclusa la macinazione), l'ammasso e la movimentazione di risorse minerali, lo sfruttamento di cave o l'attività di scarica devono essere rispettati i limiti assoluti di immissione indicati nella zonizzazione acustica comunale ed il criterio differenziale, con le modalità ed i criteri di applicazione previsti dalla normativa nazionale.

Tali attività sono tenute a presentare entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento idonea relazione tecnica indicante la valutazione dell'impatto acustico derivante dalla propria attività, corredata dalle misure fonometriche del rumore prodotto nelle condizioni di massima emissione rumorosa del proprio impianto. Tale relazione, in funzione delle valutazioni emerse, dovrà essere eventualmente accompagnata da un Piano di risanamento acustico e dall'eventuale richiesta di autorizzazione per operare in deroga secondo i limiti di rumore e di orari previsti nel successivo articolo.

Il Responsabile del Competente Ufficio verifica l'istanza e la documentazione di cui al comma precedente ed entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, approva il Piano di risanamento acustico indicando il tempo per la sua attuazione e rilascia eventuale autorizzazione ad operare in deroga. Il termine di validità della deroga è fissato in anni tre; almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare dell'attività è tenuto a presentare eventuale richiesta di rinnovo.

### ART. 32 – DEROGHE TEMPORANEE

Il Responsabile del Competente Ufficio può autorizzare deroghe temporanee ai limiti delle emissioni acustiche fissate dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione, la lavorazione (inclusa la macinazione), l'ammasso e la movimentazione di risorse minerali, lo sfruttamento di cave o l'attività di scarica.

Le attività di cui al paragrafo sopra, possono operare, in deroga ai limiti acustici, nei soli giorni feriali dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 7.00 alle ore 12 il sabato; gli orari indicati si applicano anche al trasporto e alla movimentazione dei materiali all'interno del cantiere e nella viabilità di accesso agli impianti.

Per poter usufruire della deroga in questione, le nuove attività, nonché le attività esistenti soggette a modifica, devono presentare preventivamente al Responsabile del Competente Ufficio idonea richiesta, corredata da una relazione di impatto acustico contenente:

- i dati relativi alle generalità del richiedente e alla concessione in essere,
- la descrizione del ciclo produttivo e delle macchine rumorose che si intendono utilizzare;
- le caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore;
- la valutazione di conformità alla normativa vigente e al presente Regolamento dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali, riferiti alle condizioni di massima emissione sonora;
- gli eventuali accorgimenti che si intendono mettere in atto al fine del contenimento delle emissioni sonore in fase di estrazione, lavorazione, stoccaggio e trasporto dei materiali, con considerazione anche del rumore dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali all'interno e all'esterno dell'area di cava e/o l'area di lavorazione e/o stoccaggio di inerti;
- la descrizione degli accorgimenti di cui sopra dovrà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori.

Il Responsabile del Competente Ufficio verifica l'istanza e la documentazione ed entro 30 giorni dalla presentazione della domanda rilascia la deroga o comunica il proprio giustificato diniego, fatta salva la possibilità di richiedere le necessarie integrazioni alla documentazione presentata o di impartire le necessarie prescrizioni.

**TITOLO V**  
**DISCIPLINA DELLE EMISSIONI SONORE PRODOTTE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**  
**MOTORISTICHE**

Le attività descritte al presente titolo sono disciplinate dal documento “Criteri e linee guida per la redazione dei Piani comunali di classificazione acustica del territorio” pubblicati nel BUR FVG del 25 marzo 2009 e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447”.

**ART. 33 – NUOVI AUTODROMI**

Al di fuori del sedime, gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive, fatto salvo il rispetto dei limiti derivanti dalle zonizzazioni effettuate dai comuni, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, devono rispettare i seguenti limiti di immissione:

- 70 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 6 alle 22;
- 60 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 22 alle 6.

**ART. 34 – AUTODROMI ESISTENTI**

Al di fuori del sedime, gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive, fatto salvo il rispetto dei limiti derivanti dalle zonizzazioni effettuate dai comuni, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, devono rispettare i seguenti limiti di immissione:

- 70 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 9 alle 18,30;
- 60 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 18,30 alle 22 e dalle ore 6 alle 9;
- 50 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 22 alle 6;
- 73 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno dalle 6 alle 22.

**ART. 35 – MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI FORMULA 1, FORMULA 3000, CAMPIONATO MONDIALE DI MOTO GRAN PRIX E ASSIMILABILI, PROVE, TEST TECNICI E LE ALTRE MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE**

Possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui agli articoli 47 e 48, per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare, comprensivi di prove e gare, e per ulteriori sette giorni per gli autodromi nei quali lo svolgimento di prove tecniche per manifestazioni sportive di Formula 1 sia previsto dalle Federazioni internazionali.

**ART. 36 – ATTIVITÀ O MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE SPORTIVE O DI PROVA DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE**

1. Devono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 18,30, prevedendo di regola almeno un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15,30.
2. I comuni interessati possono, per particolari esigenze, disporre deroghe alle predette fasce orarie.

**ART. 37 – AUTODROMI E PISTE DI PROVA ESISTENTI CHE NON SONO SEDE DI GARE DI FORMULA 1, FORMULA 3000, CAMPIONATO DI MOTO GRAN PRIX E ASSIMILABILI**

1. Possono essere consentite deroghe per lo svolgimento di prove tecniche per un limite massimo di sessanta giorni nell'anno solare.
2. Per gli autodromi esistenti anche se sede delle predette gare, possono essere consentite deroghe illimitate purché il gestore provveda a realizzare interventi diretti sui ricettori tali da ridurre i valori di

immissione all'interno delle abitazioni a 45 dB (A) nel periodo diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno.

3. Le deroghe di cui ai precedenti commi devono essere richieste dai gestori degli autodromi al Comune territorialmente competente, il quale le concede sentiti i comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite di cui agli articoli 47 e 48. Le aree nelle quali è previsto il superamento dei valori limiti ed i relativi comuni di appartenenza, sono indicate in una relazione tecnica allegata alla richiesta di deroga.

#### ART. 38 – SISTEMI DI MONITORAGGIO

1. Al fine di verificare la rispondenza ai limiti di cui agli articoli 47 e 48 e per la valutazione della richiesta di concessione di deroga di cui agli articoli 49, 50 e 51, sentito l'organo tecnico di controllo ambientale competente, i gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di prova e per attività sportive, devono prevedere l'installazione di un sistema di monitoraggio del rumore prodotto dalle citate infrastrutture, nelle aree indicate messe a disposizione dai medesimi comuni.
2. La documentazione relativa al risultato dei monitoraggi deve essere conservata presso i gestori e resa disponibile per le funzioni di controllo da parte degli organi di vigilanza.
3. I gestori degli autodromi trasmettono ai comuni ed alla regione interessati la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista, effettuati secondo quanto previsto, in materia di emissioni sonore, dai regolamenti sportivi nazionali ed internazionali.

## TITOLO VI SISTEMA SANZIONATORIO

### ART. 39 – ACCERTAMENTI

1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.
2. Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

### ART. 40 – MISURAZIONI E CONTROLLI

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con il microfono posizionato ad una distanza di 1 m dalla facciata degli edifici più esposti, all'altezza di m 1,5 per gli edifici di un piano e di m 4 per gli edifici di più piani.
2. L'attività di controllo è svolta, in stretta collaborazione con l'ufficio ambiente per la parte tecnica, dagli ufficiali ed agenti di polizia locale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p. nell'ambito delle proprie competenze. Per le funzioni tecniche di controllo (art. 20, comma 5, L.R. 16/2007) l'ufficio ambiente si avvale della sezione provinciale dell'ARPA FVG.
3. Qualora l'A.R.P.A. FVG non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 30 giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere assegnato a tecnici competenti in acustica di fiducia dell'Amministrazione.
4. All'esito del procedimento, qualora venga emessa l'ordinanza di ingiunzione di pagamento, le spese di accertamento dell'ARPA FVG devono essere corrisposte dal responsabile ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L. 689/81, nella misura contenuta nel prospetto dei costi inviato dall'ARPA FVG, che deve essere allegato al verbale. In caso contrario le spese sostenute saranno poste a carico di colui che ha lamentato il disturbo.

### ART. 41 – ESPOSTI CONTRO IL RUMORE DA PARTE DEI CITTADINI

Chi rileva un disturbo derivante da elevati livelli di rumorosità può:

- inoltrare apposita segnalazione al Comune con la descrizione del disturbo secondo il "Modello di esposto al Comune per presunto inquinamento acustico" (vedasi Allegato 9).
- art. 844 del Codice Civile che regola i rapporti tra proprietari di fondi vicini in relazione al problema delle immissioni;
- art. 659 del Codice Penale che punisce sia chi disturba il riposo o le occupazioni delle persone con schiamazzi, rumori, abusando di strumenti sonori, con segnalazioni acustiche o mediante strepiti di animali, sia chi provoca questi disturbi esercitando una professione o un mestiere rumoroso.

### ART. 42 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E ORDINANZE

1. Salvo che il fatto non costituisca reato per le violazioni in materia di inquinamento acustico, si applica il regime sanzionatorio previsto dall'art.10 della L.447/1995.
2. Nel caso in cui le sanzioni previste al precedente comma dovessero essere modificate con legge statale o regionale, le nuove disposizioni si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.
3. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti e qualora sia richiesto da necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco con provvedimento

motivato può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore.

4. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o autorizzati in deroga e la stessa sia stata già diffidata e/o sia stata negata o revocata l'autorizzazione in deroga, la reiterazione della violazione delle norme di legge o del presente Regolamento può comportare, oltre alle sanzioni definite al precedente comma 1, l'emanazione di apposita ordinanza da parte del Sindaco volta alla sospensione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure alla sospensione dell'intera attività.
5. Con la stessa ordinanza il Sindaco può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività, se non è individuabile la specifica sorgente .
6. Il provvedimento di sospensione dell'attività potrà determinare anche la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

TITOLO VII  
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 43 – PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

1. Le attività interessate, qualora i livelli del rumore prodotto nello svolgimento dell'attività superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune apposito *Piano Di Risanamento Acustico* entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica.
2. Nel piano devono essere indicate le modalità ed i tempi necessari all'adeguamento.
3. Il Responsabile dell'Area competente, entro 30 giorni dalla presentazione del piano di risanamento, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti che dovranno essere forniti nei tempi indicati.
4. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.

ART. 44 – ABROGAZIONE DI NORME

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme in materia acustica comunale esistenti negli antecedenti Regolamenti comunali (Edilizia, Polizia Urbana, Polizia Rurale) e le Ordinanze regolamentari e gli atti in contrasto con il presente Regolamento.

ART. 45 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione. Eventuali modifiche agli orari relativi alle attività rumorose a carattere temporaneo necessitanti o meno di autorizzazione potranno essere apportate previa deliberazione di Giunta Comunale.

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**  
del  
**TERRITORIO COMUNALE**

Allegati  
al Regolamento per la disciplina  
delle attività rumorose

## **Allegato 1 (cantieri edili)**

### **Testo da richiamare nei titoli abilitativi edilizi**

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, è consentita nei seguenti periodi:

periodo non estivo	dalle 08:00 alle 12:30 dalle 14:00 alle 18:30
periodo estivo	dalle 08:00 alle 12:30 dalle 15:00 alle 19:00
sabato	dalle 08.30 alle 12.00
domenica e giorni festivi	esclusi

In caso di ristrutturazioni interne ad un edificio con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al cantiere o comunque significativamente influenzate dallo stesso, devono essere seguiti i seguenti orari e giorni più adeguati all'esecuzione delle lavorazioni rumorose idonee a produrre rumore di tipo impattivo (uso di martello demolitore, creazione di tracce sulle pareti, demolizione di pareti etc.):

periodo non estivo e periodo estivo	dalle 09:00 alle 12:00 dalle 15:00 alle 17:00
sabato	dalle 09:00 alle 12.00
domenica e giorni festivi	esclusi

Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è:

- in zone di classe I e II:     **55 dB(A);**
- in zona di classe III e IV:   **65 dB(A);**
- in zona di classe V e VI:    **70 dB(A);**

Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 55 dB(A), misurati a finestre chiuse.

Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.

Può essere concessa deroga ai limiti e agli orari sopra indicati, in caso di presentazione di richiesta motivata dell'interessato secondo il modello predisposto.

\* \* \*

## **Allegato 2** **(cantieri stradali)**

### **Testo da richiamare nelle relative concessioni lavori in sede stradale**

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è:

- in zone di classe I e II:     **55 dB(A);**
- in zona di classe III e IV:   **65 dB(A);**
- in zona di classe V e VI:    **70 dB(A);**

Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati.

Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.

Può essere concessa deroga ai limiti e agli orari sopra indicati, in caso di presentazione di richiesta motivata dell'interessato secondo il modello predisposto.

\* \* \*

## Allegato 3

### Fac-simile di richiesta di autorizzazione per attività temporanee

Le schede seguenti comprendono i fac-simile delle comunicazioni o richieste di autorizzazione per le attività temporanee, secondo il compendio seguente:

#### Cantieri

**Scheda A1** *Autorizzazione in deroga* per le **attività di cantiere** la cui durata non è superiore ai 90 giorni solari ed il cui esercizio avviene con l'uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari previsti dal presente regolamento, ovvero per le attività che si protraggono per più di 90 giorni solari ma le cui lavorazioni rumorose non superano i 60 giorni anche non consecutivi (come da cronoprogramma fornito contestualmente alla richiesta di autorizzazione in deroga) ed il cui esercizio avviene con l'uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari

**Scheda A2:** *Autorizzazione in deroga* per le **attività di cantiere** che non rispettano i parametri di cui al punto precedente

#### Manifestazioni

**Scheda B1:** *Comunicazione* per **manifestazioni** a carattere temporaneo che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;

**Scheda B2:** *Autorizzazione in deroga* per **manifestazioni** a carattere temporaneo che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale, ovvero le attività che il Comune ritiene particolarmente impattanti rispetto alla popolazione esposta.

**A corredo dell'istanza va presentata la documentazione elencata negli allegati citati.**



## Allegato 3 - Scheda A1 CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

AL COMUNE DI FONTANAFREDDA (PN)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_;  
nato a \_\_\_\_\_; il \_\_\_\_\_; residente a: \_\_\_\_\_;  
in via \_\_\_\_\_; n. \_\_\_\_\_;  
in qualità di \_\_\_\_\_;  
della ditta \_\_\_\_\_;  
sede legale in \_\_\_\_\_; via \_\_\_\_\_; C.F./P.IVA \_\_\_\_\_;

per l'attivazione di un cantiere:

- stradale o assimilabile;
  - cantiere edile nuove abitazioni;
  - cantiere edile per la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di fabbricati;
  - altro: (specificare) \_\_\_\_\_
- con sede in via/luogo: \_\_\_\_\_; n. \_\_\_\_\_;  
per il periodo dal (gg/mm/aa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aa) \_\_\_\_\_;

### **CHIEDE**

l'autorizzazione per l'attività di cantiere ai sensi dell' art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95

### **IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI**

e

### **DICHIARA**

1. di rispettare gli orari ed i giorni limite indicati nella Tabella 1 del Regolamento comunale di data \_\_\_\_\_;
2. di sostenere gli oneri derivanti dall'eventuale richiesta di parere all'ARPA FVG da parte del Comune e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.
3. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

### **Allega alla presente documentazione tecnica:**

- a) planimetria in scala adeguata (1:2000 – 1:5000, preferibilmente su CTRN) dalla quale siano desumibili oltre che l'area di cantiere e le zone limitrofe, le posizioni delle sorgenti sonore (attrezzature rumorose), gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso) utilizzati da persone o comunità limitrofi all'area di cantiere;
  - b) descrizione sommaria delle attività e delle attrezzature utilizzate ed eventuale cronoprogramma delle fasi lavorative;
- Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

TIMBRO / FIRMA

\_\_\_\_\_

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00)



## Allegato 3 – Scheda A2 CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

AL COMUNE DI FONTANAFREDDA (PN)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_; nato a \_\_\_\_\_; il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;  
residente a: \_\_\_\_\_; in via \_\_\_\_\_; n. \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_;  
della ditta \_\_\_\_\_;  
sede legale in \_\_\_\_\_; via \_\_\_\_\_;  
C.F. o P.IVA \_\_\_\_\_;

per l'attivazione di un cantiere:

- stradale ferroviario o assimilabile
  - cantiere edile nuove abitazioni;
  - per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;
  - altro: (specificare) \_\_\_\_\_
- con sede in via/luogo: \_\_\_\_\_; n. \_\_\_\_\_;  
per il periodo dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al (gg/mm/aa) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;

### CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività di cantiere ai sensi dell' art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95:

- 1. IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI** previsti dal D.P.C.M.14/11/97 e in regime transitorio, dal D.M.1/3/91;
- 2. IN DEROGA AGLI ORARI E/O I GIORNI LIMITE** di cui al vigente Regolamento Comunale

A tal fine dichiara:

1. di non essere in grado di rispettare gli orari e/o i giorni limite di cui alla tabella 1 per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_
2. di sostenere gli oneri derivanti dall'eventuale richiesta di parere all'ARPA FVG da parte del Comune e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.
3. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

**Allega la seguente documentazione tecnica**, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95, e consistente in:

- a) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento/esercizio previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate;
- b) stima previsionale dei livelli sonori in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, eccetera). Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore delle apparecchiature rumorose utilizzate (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza, rumore a tempo parziale);
- c) misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione sonora.

All'istanza vanno altresì allegati:

- d) planimetria in scala adeguata (1:2000 – 1:5000, preferibilmente su CTRN) dalla quale siano desumibili oltre che l'area di cantiere e le zone limitrofe, le posizioni delle sorgenti sonore (attrezzature rumorose), gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso) utilizzati da persone o comunità limitrofi all'area di cantiere;
- e) la classificazione urbanistica (PRGC) e la classificazione acustica (ZONA o CLASSE) dell'area corredate da relativa legenda;
- f) durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni e orari di esercizio, periodi della giornata presumibilmente più rumorosi, con evidenza della tipologia e della contemporaneità d'uso dei diversi macchinari, cronoprogramma delle fasi lavorative.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

TIMBRO / FIRMA

\_\_\_\_\_

**Allegato 3 – Scheda B1**  
**(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)**

**COMUNICAZIONE**  
**DI ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

AL COMUNE DI FONTANAFREDDA (PN)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di:  
legale rapp.te    titolare    altro (specif.) \_\_\_\_\_ della  
manifestazione    ditta \_\_\_\_\_  
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)  
sede legale \_\_\_\_\_  
(via, n. civico, località, telefono)

**COMUNICA**

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e negli orari \_\_\_\_\_  
in località/via \_\_\_\_\_ si svolgerà la manifestazione a carattere  
temporaneo consistente in:

- CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL ALL'APERTO O AL CHIUSO (in strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetti dello sport, nelle piazze del centro storico)
- INTRATTENIMENTI MUSICALI ALL'APERTO quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, ecc.;
- SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, ecc.
- CINEMATOGRAFO ALL'APERTO
- CIRCO E LUNA PARK

Ai sensi degli artt. 46 e 47 in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del citato T.U. e delle conseguenze di cui all'art. 21 della Legge 241/90 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci qui indicate, sotto la propria responsabilità,

**DICHIARA**

che i trattenimenti verranno effettuati nei limiti di esposizione ai rumori consentiti dalla normativa nazionale in materia e dal vigente regolamento.

**Allega la seguente documentazione:**

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

data \_\_\_\_\_

Timbro/firma

\_\_\_\_\_



**Allegato 3 – Scheda B2**  
**(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)**

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA**  
**PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

AL COMUNE DI FONTANAFREDDA (PN)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_; nato a \_\_\_\_\_; il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_; residente a: \_\_\_\_\_; in via \_\_\_\_\_; n. \_\_\_\_\_; in qualità di \_\_\_\_\_; della ditta \_\_\_\_\_; sede legale in \_\_\_\_\_; via \_\_\_\_\_; C.F. /P.IVA \_\_\_\_\_;

per l'attivazione della seguente manifestazione a carattere temporaneo:

DENOMINAZIONE: \_\_\_\_\_

- CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL ALL'APERTO O AL CHIUSO (in strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetti dello sport, nelle piazze del centro storico)
- INTRATTENIMENTI MUSICALI ALL'APERTO quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, ecc.;
- SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, ecc.
- CINEMATOGRAFO ALL'APERTO
- CIRCO E LUNA PARK con sede in via/luogo: \_\_\_\_\_; n. \_\_\_\_\_; per il periodo dal (gg/mm/aa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aa) \_\_\_\_\_;

**CHIEDE**

l'autorizzazione ai sensi dell' art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95 **IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI, AGLI ORARI E/O I GIORNI LIMITE** di cui al vigente Regolamento Comunale

**e DICHIARA**

- i. di sostenere gli oneri derivanti dall'eventuale richiesta di parere all'ARPA FVG da parte del Comune che autorizza sin d'ora a trasmettere all'Agenzia i propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.
- ii. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

**Allega la seguente documentazione tecnica, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95, e consistente in:**

- a) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento/esercizio previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate;
- b) stima previsionale dei livelli sonori previsti in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, eccetera) e livelli sonori attesi per l'esposizione al pubblico.
- c) misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione sonora. All'istanza vanno altresì allegati.
- d) la classificazione urbanistica (PRGC) e la classificazione acustica (ZONA o CLASSE) dell'area corredate da relativa legenda;
- e) durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni e orari di esercizio, periodi della giornata presumibilmente più rumorosi, evidenziare la contemporaneità d'uso dei diversi macchinari;

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

TIMBRO / FIRMA

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00)

## Allegato 4

### DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

I soggetti titolari dei progetti o delle opere di seguito indicati, devono presentare all'Ufficio competente del Comune, una Relazione Previsionale di Impatto Acustico, unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 10 e 22 del DPR 6/6/01 n. 380 e dell'art. 1, commi 6-14 della legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati.

La documentazione di impatto acustico è una relazione redatta da un Tecnico Competente in Acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (G.U. 26 maggio 1998, n. 120), capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

Opere soggette alla presentazione della Relazione Previsionale di Impatto Acustico:

a) realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale e delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale;

b) realizzazione, modifica o potenziamento delle opere, anche non sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale o a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale, di seguito indicate:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche, disco-pub, piano bar e similari;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

E' facoltà del Comune richiedere la presentazione della Relazione Previsionale di Impatto Acustico qualora le opere di cui al presente punto, non siano soggette a Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale o Regionale.

c) realizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali non ricadenti tra le categorie indicate dal D.P.R. n. 227 del 19/10/2011.

Presentano altresì analoga Relazione Previsionale di Impatto Acustico i soggetti che chiedono l'abilitazione all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture e i soggetti che presentano domanda di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive non ricadenti tra le categorie indicate dal D.P.R. n. 227 del 19/10/2011.

Qualora la Relazione previsionale di impatto acustico evidenzi che si possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge 447/95 (DM 14/11/97), in particolare qualora si evidenzi un potenziale superamento dei valori differenziali di immissione o dei valori di qualità, la relazione dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le immissioni causate dall'attività o dagli impianti.

In tali casi di superamento dei valori limite di emissione, la realizzazione dell'opera è soggetta anche al rilascio di uno specifico NULLA OSTA da parte dell'Ufficio competente per l'Ambiente del Comune in cui vengono fissati i tempi e le modalità di controllo, a carico del proponente, della rispondenza alle ipotesi di progetto e del rispetto dei limiti ad opera ultimata.

A tale scopo il soggetto titolare dovrà presentare una Relazione di Valutazione di Impatto Acustico in cui si evidenzi il rispetto dei valori limite previsti dal suddetto art. 3 della L. 447/95.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

Essa dovrà essere redatta in conformità a quanto riportato nelle Linee guida ARPA FVG pubblicate nel 2008 (Allegato A del Decreto del Direttore Generale n. 123 dd.20/05/2008).

## Allegato 5

### DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

I soggetti titolari dei progetti o delle opere relative alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito indicati, unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, devono presentare all'Ufficio competente del Comune una Relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico come definita all'art.2.

La documentazione di valutazione di clima acustico è una relazione redatta da un Tecnico Competente in Acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (G.U. 26 maggio 1998, n. 120), capace di fornire in modo chiaro e utile la situazione acustica presente in una determinata area sulla quale si prevede un insediamento per il quale il requisito del comfort acustico è essenziale e di conseguenza di valutare la compatibilità o meno dell'insediamento con il contesto di destinazione.

Opere soggette a Valutazione Previsionale del Clima Acustico:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali posti in prossimità di:
  - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  - autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
  - discoteche,
  - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - impianti sportivi e ricreativi;
  - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Con riferimento alle infrastrutture viarie sopra elencate, si intende per "prossimità" una distanza non superiore alla fascia di pertinenza della stessa; nel caso delle strade locali e di quartiere, qualora non sia definita la fascia di pertinenza si intende per "prossimità" una distanza non superiore alla fascia di rispetto come definita dal Piano Regolatore.

Con riferimento a circoli privati e pubblici esercizi, si intende per "prossimità" una distanza non superiore a m. 50.

Con riferimento a discoteche e ad impianti sportivi e ricreativi, si intende per "prossimità" una distanza non superiore a m. 100.

La documentazione relativa alla valutazione del clima acustico dovrà essere redatta in conformità a quanto riportato nelle Linee guida ARPA FVG pubblicate nel 2008 (Allegato A del Decreto del Direttore Generale n. 123 dd.20/05/2008).

## Allegato 6

### DOCUMENTAZIONE SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997 e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni, di seguito richiamati:

categoria A:	edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B:	edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C:	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D:	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E:	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F:	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G:	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

devono presentare la relativa documentazione di progetto dei requisiti acustici passivi e verifica in opera del rispetto dei valori definiti dalla tabella B dell'allegato A del DPCM 5/12/1997.

Fino all'emanazione di norme specifiche in materia, per la progettazione si dovrà fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 12354-1:2002, UNI EN 12354-2:2002, UNI EN 12354-3:2002 e UNI 1117500:2005 e successive modifiche/integrazioni, letteratura tecnico-scientifica in materia e nuove normative nel frattempo emanate.

Gli edifici relativi all'edilizia scolastica devono inoltre soddisfare anche i requisiti del tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/05/1967.

Per quanto riguarda la verifica in opera delle caratteristiche acustiche passive degli edifici, si dovrà fare riferimento alle norme tecniche della serie UNI EN ISO 140 nonché alla norma UNI 11367, relative alle misurazioni in opera.

## Allegato 7

### INDIVIDUAZIONE AREE PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Come previsto dalla normativa vigente, l'Amministrazione Comunale ha identificato a tale uso le seguenti aree:

RIF. In mappa (TAV. 8 PCCA)	Descrizione	Periodo di svolgimento
01	FESTA DI PRIMAVERA: area centrale di Fontanafredda (Via Grigoletti, Via Pastrengo, via Don Paolo Della Toffola, piazzale Cà Anselmi); fiera di prodotti agricoli-commerciali con intrattenimento musicale	Marzo, domenica, dalle 06:00 alle 20:00
02	FESTA DI SAN GIORGIO MARTIRE: centro di Fontanafredda (Via Pastrengo-area chiesa); sagra paesana	Aprile, sabato/domenica dalle 09:00 alle 24:00
	FESTA DELLA ZUCCA: fiera di prodotti agricoli e somministrazione di alimenti e bevande sulla zona centrale di Fontanafredda, organizzata dalla parrocchia (Via Pastrengo-Area Chiesa)	Ottobre, una domenica, dalle 07:00 alle 20:00
03	PIC NIC; zona centrale di Ceolini (da Via Fieramosca n°10 a Via Tasso incrocio Via Marsala); sagra paesana con musica dal vivo	Fine Maggio/inizio Giugno, tre settimane dalle 18:00 alle 24:00
04	SAGRA DEI PORTON DEI ROMAN: fiera e intrattenimento musicale (Via Oberdan da intersezione con Via Pascoli fino alla chiesa Beata Vergine del Rosario)	Ottobre, prima domenica del mese, dalle 08:00 alle 20:00
05	BRUDSTOCK; manifestazione musicale serale divisa in tre serate presso la zona industriale La Croce	Luglio, dalle 20:00 alle 04:00
06	FESTEGGIAMENTO DEL SANTISSIMO REDENTORE: area privata adiacente l'oratorio della parrocchia SS. Redentore in Viale dello sport (sagra paesana di 3 giorni)	Luglio, dalle 18:00 alle 24:00
07	SAGRA DELL'ASSUNTA: zona centrale di Vigonovo, sagra paesana con musica dal vivo e luna park	Agosto, due settimane, dalle 18:00 alle 24:00
08	SAPORI DELL'ACQUA: sagra paesana ed intrattenimento musicale sul parco pubblico della frazione di Villadolt	Agosto, tre giorni, dalle 18:00 alle 24:00
09	FESTEGGIAMENTI SETTEMBRINI: via L. Da Vinci zona plesso scolastico scuola primaria Marconi, sagra paesana con musica dal vivo e con spettacoli viaggianti	Settembre, due settimane dalle 18:00 alle 24:00
10	Area dei campi sportivi, Via dello sport, piazzale San Luca	varie
11	Area del palazzetto dello sport, Via dello sport	varie
12	Area verde inclusa tra le vie Percoto, Custoza, Pellico, Albalonga	varie
13	Area antistante la biblioteca comunale, piazza Julia	varie
14	Centro di Vigonovo, via Osoppo – via Puccini	varie
15	Area parrocchiale Vigonovo, via Giol – via Don Olinto Del Fiol	varie
16	Area ex latteria turnaria di Ranzano, via Verdi	varie
17	Area parrocchiale Nave, via Lirutti – via Stadio	varie

## Allegato 8

### SANZIONI PREVISTE PER L'INQUINAMENTO ACUSTICO

**Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16**

**Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.**

**Art. 40**

(Sanzioni)

1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in materia di inquinamento atmosferico, dall'[articolo 279 del decreto legislativo 152/2006](#).
2. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in materia di inquinamento acustico, dall'[articolo 10 della legge 447/1995](#).
3. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 è disciplinata dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale).

**LEGGE 26 ottobre 1995, N. 447**

**Legge quadro sull'inquinamento acustico**

**Art. 10**

(Sanzioni amministrative)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ot-tempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissio-ni sonore, supera i valori limite di emissione o (la "o" è stata introdotta con legge 9 di-cembre 1998, n. 426) di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposi-zioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle provin-ce e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.
4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per es-sere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-zione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (modificato con legge 9 dicembre 1998, n. 426), per essere de-voluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h).

**Art. 659 Codice Penale**

Riguarda il disturbo della quiete e del riposo delle persone e prevede la punizione per chiunque, mediante schiamazzi, rumori od altro oppure non impedendo strepito di animali (come l'abbaiare eccessivo del cane), disturba l'occupazione o il riposo delle persone. Facendo esplicito riferimento al rumore generato da chi esercita un mestiere o una professione, l'interpretazione letterale esclude praticamente i rumori provocati da attività industriali e dal traffico veicolare. Non fissa un limite di tollerabilità.

SANZIONI: arresto fino a tre mesi e ammenda fino ad € 309,87. Se il reato è commesso da chi esercita arte o mestiere l'ammenda va da € 103,29 ad € 516,46.

**Art. 844 Codice Civile**

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di rumore provenienti dal fondo del vicino se tale rumore non supera la normale tollerabilità. Si considera pertanto disturbante solo il rumore superiore alla normale tollerabilità, senza fissare un livello di tolleranza.

Non sono previste sanzioni ma in genere è richiesto un risarcimento per danni biologici.

## Allegato 9

### MODELLO DI ESPOSTO AL COMUNE PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO

AL SINDACO DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_

AL SINDACO DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_  
(In caso di problematica che investe più Comuni)

#### INFORMAZIONI SUI RICETTORI

- Referente degli esponenti(\*)

Cognome e Nome \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_ tel: \_\_\_\_\_

(\*) specificare le persone disturbate che sottoscrivono

- Ubicazione dell'insediamento esposto al rumore

Comune di \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

- Tipologia dell'insediamento esposto al rumore

abitazione singola     gruppo di abitazioni singole     condominio     scuola  
 ospedale     casa di riposo     altro \_\_\_\_\_

#### INFORMAZIONI SULLA SORGENTE DI RUMORE

- Denominazione dell'insediamento/infrastruttura fonte di rumore

Ditta/Struttura viaria: \_\_\_\_\_

- Breve descrizione della sorgente di rumore

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Rispetto all'insediamento disturbato la sorgente è ubicata:

all'interno dello stesso edificio     all'esterno

- Ore diurne e/o notturne in cui si verifica (o risulta più accentuato) il disturbo

ORARIO: \_\_\_\_\_;    DURATA:  inferiore a 15 minuti     tra 15 e 60 minuti     oltre i 60 minuti

la sorgente è attiva solo in periodo diurno (6-22)     la sorgente è attiva solo in periodo notturno(22-6)     la sorgente è sempre attiva

- L'esponente ha interpellato altre strutture pubbliche

A.S.L.     A.R.P.A.     Provincia     Polizia Locale     Altre forze dell'ordine     altro

#### NOTE

RISERVATO ALL'UFFICIO COMUNALE

Esposto ricevuto da \_\_\_\_\_ Settore/Servizio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**Le spese di accertamento dell'ARPA FVG devono essere corrisposte dal responsabile del rumore ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L. 689/81, nella misura contenuta nel prospetto dei costi inviato dall'ARPA FVG. In caso contrario le spese sostenute saranno poste a carico di colui che ha lamentato il disturbo.**